

**DETERMINAZIONE 2 /N. 55 / 2013 del 07.06.2013**

**OGGETTO: Costituzione del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività anno 2013-**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**Premesso:**

- che il Sindaco, con proprio decreto n. 14 in data 28.12.2012 ha nominato la sig.ra Patrizia Brambilla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Liscate per l'anno 2013;
- che con atto del C.C. N. 18 in data 15.05.2012, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 ed il bilancio pluriennale 2012/2014;
- che con atto della G.C. n. 34 in data 22.05.2012, esecutivo ai sensi di legge, sono state assegnate al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per gli anni 2012/2014, le necessarie dotazioni finanziarie per porre in essere gli atti gestionali;

**Considerato** che l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 è stato prorogato al 30 giugno 2013 con la legge 24.12.2012 n. 228 e che, quindi, è applicabile l'art. 163 comma 3 che testualmente recita "*ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato*" e quindi risulta possibile effettuare spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2012 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

**Premesso altresì che:**

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente regolate dall'articolo 31 del CCNL 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009) che suddivide tali risorse in:
  - a)- risorse stabili (art. 31 comma 2 del CCNL 2002/2005) che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - c)- risorse variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 2002/2005) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1.4.99;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL 9.5.2006, art. 8 CCNL 11.04.2008 e art. 4 CCNL 31.07.2009);

**Visto** l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3. quinquies) alla contrattazione integrativa: *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4.3.2009 n. 15... ”;*

**Vista** altresì la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 557 che stabilisce che per *“gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolto, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a)- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;*

*b)- ....(omissis)..*

*c)- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*

**Richiamato** il precedente CCDI, sottoscritto definitivamente in data 8.11.2011, con il quale sono stati determinati i criteri di utilizzo delle risorse destinate al fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010;

**Visto** l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che prevede che a decorrere dall'1.1.2011 e fino al 31.12.2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**Richiamati** i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti sezioni Riunite di controllo n. 51 del 4.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k CCNL 1.4.99 ha stabilito quanto segue:

*“alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 sia di stretta interpretazione; sicchè in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico.... Le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.... Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo*

*dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna... ”;*

**Dato atto** che occorre altresì dare applicazione, così come già fatto per l'anno 2011, alla seconda parte del citato art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, apportare la riduzione del fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

**Considerato** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 04.06.2013 sono stati forniti gli indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per lo svolgimento della contrattazione decentrata integrativa dell'anno 2013;

**Ritenuto** necessario provvedere alla costituzione del fondo 2013, seppure in via provvisoria, a seguito della necessaria rideterminazione per eventuali nuove cessazioni/assunzioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno 2013, al fine di consentire e regolarizzare la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio, previsti dal CCNL attualmente vigente, compresa la quota di indennità di comparto stabilita dall'art. 33 del CCNL richiamato a carico del fondo medesimo;

**Dato atto** che le risorse riferite alle voci indicate dal 2° comma dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 (risorse stabili), così come integrato dall'art. 4, 1° comma, del CCNL 9.5.2006 e dall'art. 8 comma 2 del CCNL 11.04.2008, non necessitano di verifiche consuntive e non sono soggette ad accertamento da parte dei servizi di controllo interno né a contrattazione decentrata, al contrario invece, per quanto attiene le risorse aggiuntive di parte variabile previste dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.99 (1,2% del monte salari 1997), che l'Amministrazione Comunale con il proprio atto di indirizzo ha inteso mettere a disposizione per raggiungere le finalità determinate., dovranno ottenere la certificazione dell'O.I.V.;

**Precisato** che anche per l'anno 2013 è necessario rispettare il tetto di spesa per il personale, determinato dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007) e ss.mm., e che del contenuto della presente determinazione si è già tenuto conto in sede di stesura del bilancio di previsione e se ne dovrà tenere conto in sede di approvazione dei futuri documenti contabili;

**Considerato** che con la circolare n. 12 del 15.04.2011, La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis ha precisato che: *“per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”;*

**Considerato:**

- che nel corso dell'anno 2011 si sono verificate due cessazioni di unità lavorative per pensionamento, con decorrenza entrambi dall'1.4.2011, e che le medesime non sono state sostituite nell'anno 2011 a seguito dell'applicazione dei vincoli imposti dalla vigente normativa in tema di assunzioni di personale per gli enti inferiori ai 5000 abitanti;
- che, con decorrenza 1.1.2012 è stato assunta un'unità lavorativa di categoria C per l'Ufficio Servizi Demografici in sostituzione di analoga unità lavorativa cessata nell'anno 2011
- che con decorrenza 1.5.2012 c'è stata la cessione del contratto di lavoro al Comune di Gessate di una unità di categoria D del Servizio di Polizia Locale che sarà sostituita nel corso dell'anno 2012 con una unità lavorativa di categoria C con procedura di mobilità volontaria tra enti;

- che, sempre nell'anno 2012 è stata assunta un'assistente sociale di categoria D che ha cessato la propria attività, per dimissioni volontarie, nel medesimo anno e che è stata sostituita, con decorrenza dal 19.02.2013 da altra assistente sociale con contratto di lavoro a part-time di 14 ore settimanali corrispondente al 40% della spesa;
- che, dall'1.4.2013 è stato assunto un agente di polizia locale per mobilità tra enti.

**Effettuate** pertanto le seguenti considerazioni in merito alle variazioni nella consistenza del personale in servizio presso il Comune di Liscate negli anni 2010 e 2013, il conteggio della riduzione da apportare al fondo risulta essere il seguente:

<b>CALCOLO RIDUZIONE FONDO PER CESSAZIONI riduzione art. 9 c. 2bis del D.L. 78/2010</b>			
<b>ANNO 2010</b>		<b>ANNO 2013</b>	
<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>		<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>	
<b>1° GENN.</b>	<b>31 DIC.</b>	<b>1° GENN.</b>	<b>31 DIC.</b>
<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>21,00</b>	<b>22,40</b>
<b>SEMISOMMA (A):</b>	<b>23,00</b>	<b>SEMISOMMA (B):</b>	<b>21,70</b>
RIDUZIONE PERSONALE IN SERVIZIO (C=A-B):		<b>1,30</b>	
VARIAZIONE PERCENTUALE (D=C/A*100)		<b>5,65</b>	
TOTALE FONDO 2010 (meno Merloni -Istat) E):		<b>60.440,92</b>	
RIDUZIONE (E*D/100):		<b>3.416,23</b>	

**di cui:**

	<b>FONDO 2010</b>	<b>meno riduzione 5,65%</b>	<b>nuovo parametro di riferimento</b>
<b>FONDO STABILE 2010</b>	<b>51.554,30</b>	<b>2.913,94</b>	<b>48.640,36</b>
<b>FONDO VARIABILE 2010 (meno Merloni - Istat)</b>	<b>8.886,62</b>	<b>502,29</b>	<b>8.384,33</b>
<b>TOTALE FONDO 2010</b>	<b>60.440,92</b>	<b>3.416,23</b>	<b>57.024,69</b>

**Vista** la disciplina dettata dall'art. 15 comma 2 e comma 5 del CCNL 1.4.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano il mantenimento delle risorse di cui trattasi sono le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 552 della L. 296/2006;
- incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 50%, calcolata come da art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008) per l'anno precedente e, tendenzialmente per quello in corso;
- applicazione delle norme e principi di cui al titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e titolo III "Merito e premi" del D. Lgs. 150/2009, alla luce del "correttivo" D. Lgs. 141/2001, con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente e all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondete ai principi e logiche della "Riforma Brunetta";

**Richiamato** in relazione a quanto sopra:

- la documentazione, in atti all'Ufficio Personale, che attesta il rispetto dell'art. 1 comma 562 della legge 296/2006, per l'anno 2012 e del comma 557 per il 2013 in riferimento agli stanziamenti dello schema di bilancio di previsione 2013 che sta effettuando l'iter di legge per la sua approvazione;
- la documentazione, in atti all'Ufficio Ragioneria, che attesta una incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 50% determinata in sede di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2012;

**Tenuto conto:**

- delle linee di indirizzo e direttive impartite dalla Giunta comunale con la citata deliberazione n.26 in data 04.06.2013;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 21.12.2010 con le quali l'Amministrazione del Comune di Liscate ha avviato il processo di adeguamento alla "Riforma Brunetta" (D. Lgs. 150/2009), e nello specifico approvando il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e che la metodologia di valutazione ricompresa nelle citate linee di indirizzo;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 01.02.2011 di approvazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Liscate ed il Comune di Pozzuolo Martesana per l'esercizio in forma associata delle funzioni attribuite all'O.I.V.;
- che la Giunta Comunale, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, con apposita deliberazione, dovrà approvare il piano delle performance 2013 riferito al P.E.G. dell'anno 2013 con cui l'Organo di Governo individuerà le azioni strategiche di periodo anche in termini di obiettivi specifici di produttività e di qualità rilevanti ai sensi del precitato art. 15 comma 2 e comma 5 CCNL 1.4.1999;

**Ritenuto** dunque di inserire, come da indirizzi formalizzati della Giunta Comunale con gli atti di programmazione gestionale sopra indicati, per il finanziamento dei suddetti specifici obiettivi (individuati dalla Giunta Comunale) lo stanziamento di cui all'art. 15 comma 2 del citato CCNL 1999, pari ad euro 4.968,58, avendone preventivamente accertato la sussistenza nello schema di bilancio di previsione 2013 e dato atto dell'invarianza rispetto all'anno 2010 ;

**Rilevato** che l'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.199 contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari e che non si sono rilevate economie da utilizzo del fondo risorse decentrate degli anni precedenti da inserire nell'anno 2013, avendole tutte ripartire come da specifico accordo intervenuto tra le parti;

**Ritenuto**, stanti anche i contenuti del pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51/2011 secondo la quale il principio generale affermato è che le uniche risorse "sterilizzabili" sono quelle relative ad incentivi per progettazione interna e compensi all'avvocatura, nel rispetto del tenore letterale della norma e, pertanto, del "congelamento" dei fondi 2011, 2012 e 2013 fino al corrispondente importo (massimo) del fondo anno 2010 (art. 9 comma 2bis del D.L.78/2010), sono fatte salve future interpretazioni e/o chiarimenti di diverso tenore al quale l'Ente si conformerà;

**Considerato** altresì che con le indicazioni fornite dalla R.G.S. per la compilazione del conto annuale 2011 anche le risorse erogate dall'Istat sono considerate "in conto terzi" e quindi escluse dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata. Lo stesso metodo, secondo la R.G.S., deve essere applicato anche ai risparmi provenienti dai residui del fondo dell'anno precedente, sempre che essi provengano dalla parte stabile del fondo.

**Dato atto** che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2013, come da citato prospetto allegato al presente atto, sono state inserite nello specifico:

- le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 15 comma 1 lettera k, ovvero:
  - a)- il recupero dell'evasione ICI, nell'importo lordo attualmente stimato, inferiore rispetto a quello corrisposto nell'anno 2010

b)- le risorse collegate alla progettazione interna (cosiddetto Fondo Merloni) nell'importo lordo attualmente conosciuto e stimato dal competente servizio Gestione del Territorio nonché stanziato nello schema di bilancio di previsione 2013 (risorsa che non influisce sul rispetto dell'art 9 comma 2bis del d.l. 78/2010;

- Nessuna risorsa è stata inserita corrispondente all'art. 15 comma 5
- Art. 54 CCNL 1990 – compenso ai messi notificatori quantificato in euro 123,48, nella stessa misura di quanto corrisposto nell'anno 2010;
- Art. 15 comma 1 lettera d: euro 732,90, secondo la stima effettuata dal competente ufficio relativamente al valore dei risparmi delle sponsorizzazioni in essere e secondo l'art. 5 comma 2 del regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con atto del C.C. N. 11 del 18.03.2008 (somma corrispondente a quella dell'anno 2010), dando atto che tali fattispecie di sponsorizzazioni non sono riferibili a servizi per conto terzi escluse dai limiti dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010
- art. 15 comma 1 lettera M – risparmi straordinari anno precedente è stata inserita la somma derivante dai risparmi dell'anno 2012.

**Tenuto conto** che il Fondo 2013, così come provvisoriamente costituito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 562 della L. 296/2006;

**Dato atto** che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del fondo 2013 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1. del D. lgs. 165/2001 ad oggetto "Controllo in materia di contrattazione integrativa";

**Ritenuto**, a conclusione, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2013, come da prospetto allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000, i vigenti regolamenti comunali di contabilità e di organizzazione;

### **d e t e r m i n a**

Per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. la quantificazione del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività per l'anno 2013, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa, come da prospetto allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la necessità di eventuale verifica alla luce di mutamenti nella consistenza della dotazione organica nel corso dell'esercizio, di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;
2. di dare atto, come peraltro si rileva dai conteggi allegati, che:
  - a)- il fondo 2013 non ha subito incrementi rispetto al 2010 ed è stata operata la decurtazione per il personale cessato secondo le modalità di calcolo definite nella circolare 12 del 15.04.2011 del M.E.F. e la riparametrazione per il nuovo personale assunto;
  - b)- come si evince dal modello allegato, l'importo di detto fondo, rientra nei limiti del fondo dell'anno 2010, essendo inferiore al medesimo fondo;

c)- che tale fondo dovrà essere rideterminato in presenza di ulteriore movimentazione di personale che si rileverà nel corso dell'anno 2013;

3. di dare atto altresì:

- che le risorse stabili vengono prioritariamente destinate al finanziamento degli istituti contrattuali aventi caratteristiche di certezza e continuità (progressioni economiche orizzontali, LED, indennità di comparto, indennità di turno, di rischio che dovranno essere ricalcolate in via previsionale sulla base della situazione del nuovo personale assunto/cessato nel corso dell'anno 2013),
- che in base alle recenti interpretazioni in materia, il fondo non è stato incrementato della R.I.A. del personale cessato fermo restando che in caso di ulteriori e nuove disposizioni o diverse interpretazioni si provvederà all'aggiornamento del fondo così determinato
- che la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2013, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 25 del 4.06.2013, e che la spesa per la corresponsione delle progressioni economiche e dell'indennità di comparto, risulta già impegnata ope legis ad inizio esercizio nel bilancio 2013 ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera "a" del D. Lgs. 267/2000;

4. di specificare che l'utilizzo delle risorse stabili è già destinato alla remunerazione dei seguenti istituti e che eventuali risparmi potranno essere definitivamente quantificati e resi disponibili soltanto dopo la chiusura dell'esercizio:

- Indennità di comparto
- Progressioni orizzontali consolidate
- Indennità di turno
- Indennità di rischio

5. Di demandare all'Ufficio Personale:

- l'invio di copia del presente atto alle R.S.U. aziendali, alle OO.SS. di categoria, all'O.I.V., alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e al Revisore dei Conti;
- la pubblicazione sul sito internet, in "Operazione Trasparenza"



Il Responsabile del Servizio  
Economico-Finanziario  
Brambilla rag. Patrizia

**COSTITUZIONE DEL FONDO**

<b>RISORSE STABILI</b>		
Unico importo consolidato (CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)	Risorse stabili al 22/01/2004	Euro
Riduzione del 3% dello Straordinario CCNL 1/4/1999 art. 14	Risparmio 3% straordinario	41.055,04
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	0,62% Monte Salari 2001	3.025,43
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	0,50% Monte Salari 2001	2.439,87
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alle prof.)	0,20% Monte Salari 2001	
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1	0,50% Monte Salari 2003	2.613,44
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2	0,60% Monte Salari 2005	3.660,89
Rideterminazione delle progressioni orizzontali	Quota a carico bilancio	
Incrementi per riduzione stabile fondo straordinario	Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999	
Incrementi per decentramento e trasferimento funzioni	Art. 15 c. 1 l. L CCNL 1/4/1999	
Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2)	Art. 4 c. 2 CCNL 05/10/2001	
Integrazioni per incremento dotazione organica	Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999	
Riduzioni di fondo per la parte fissa	Specificare	
Altre risorse fisse con carattere certezza e stabilità	Specificare	
<b>TOTALE</b>		<b>52.794,67</b>

<b>Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte stabile</b>		
		Euro
Decurtazione del fondo di parte fissa per limite rispetto al 2010		1240,37
Decurtazione del fondo di parte fissa per riduzione proporzionale dei cessati		2913,94

<b>RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO</b>		
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Progettazioni interne	3.577,00
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Altre specifiche disposizioni di legge	
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3	Ici	500,00
CCNL 14/09/00 art. 27	Liquid. Sentenze favorevoli all'ente	
CCNL 5/10/01 art.4, comma 4 in modifica art. 15 c. 1 lett. D L. 449/97	Sponsorizzazioni	
	Convenzioni	
	Contributi utenza	732,90
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	4.968,58
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	Nuovi servizi o riorganizzazione	
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	Risparmi straordinario	1.792,16
CCNL 14/09/00 art. 54	Messi notificatori	123,48
Art. 16 commi 4-6 del Dl n. 98/2011	Piani di Razionalizzazione	
CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5	Somme non utilizzate anno precedente	
Altre risorse variabili		
Decurtazioni di parte variabile		200,00
<b>TOTALE risorse variabili</b>		<b>11.894,12</b>

<b>Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte variabile</b>		
		Euro
Decurtazione del fondo di parte variabile per limite rispetto al 2010		
Decurtazione del fondo di parte variabile per riduzione proporzionale dei cessati		502,29

<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>60.032,19</b>
------------------------	--	------------------